

**Accordo  
di commercio e di cooperazione economica  
tra la Confederazione Svizzera  
e la Repubblica del Mali**

Concluso l'8 marzo 1978

Entrata in vigore per scambio di note il 6 aprile 1979

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica del Mali,*

desiderosi di promuovere la cooperazione economica e di sviluppare gli scambi commerciali tra i propri territori,

*hanno convenuto quanto segue:*

**Art. 1**

Le Parti Contraenti si sollecitano a intensificare con tutti i mezzi adeguati gli scambi commerciali tra i due Stati conformemente alla legislazione e al disciplinamento vigenti in Svizzera e nella Repubblica del Mali.

**Art. 2**

Le Parti Contraenti convengono d'accordarsi vicendevolmente, riguardo ai diritti e alle formalità doganali, il trattamento della nazione più favorita. Questo trattamento, tuttavia, non si riferisce ai vantaggi e alle concessioni o alle esenzioni che ciascuna Parte accorda o accorderà:

- ai Paesi limitrofi, nel traffico di confine;
- ai Paesi partecipi di un'unione doganale, di una zona di libero scambio o di un'associazione regionale analoga istituite o istituibili.

**Art. 3**

Le autorità competenti delle Parti Contraenti accordano all'importazione di prodotti originari e di provenienza dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Paese terzo, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 2.

**Art. 4**

I pagamenti tra la Svizzera e la Repubblica del Mali s'operano in divise convertibili.

RU 1979 843

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

**Art. 5**

Le Parti Contraenti si sollecitano a promuovere la cooperazione nei campi economico, industriale, tecnologico e turistico come anche nel settore dei servizi. Esse promuovono gli sforzi attuati a tale scopo dalle imprese o organizzazioni appartenenti ai due Paesi.

Le realizzazioni risultanti dalla cooperazione surriferita godono del miglior trattamento possibile entro i limiti della legislazione e del disciplinamento applicati nei due Paesi.

I governi s'accordano reciprocamente, nell'ambito dei propri obblighi internazionali, l'assistenza necessaria per garantire i diritti derivanti dalla proprietà industriale e commerciale concernenti i diritti d'autore (comprese le designazioni di origine) nei confronti di persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte Contraente.

**Art. 6**

È costituita una commissione mista comprendente rappresentanti delle Parti Contraenti. Essa siede, secondo il bisogno, a domanda dell'una o dell'altra Parte Contraente (in Svizzera o nel Mali) per esaminare i progressi della cooperazione economica prevista e le possibilità e i mezzi per promuovere la cooperazione reciproca prevista all'articolo 5 come anche le difficoltà che potessero sorgere con l'applicazione del presente Accordo.

**Art. 7**

Il presente Accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che questo rimarrà vincolato alla Svizzera dal trattato d'unione doganale<sup>2</sup>.

**Art. 8**

Il presente Accordo entra in vigore nella data dello scambio di note confermanti che è stato approvato conformemente alla procedura costituzionale delle due Parti Contraenti e sarà valido per un anno. Esso è rinnovato tacitamente d'anno in anno sempre che l'una o l'altra Parte non l'abbia disdetto per scritto tre mesi prima della scadenza.

Fatto a Bamako, l'8 marzo 1978, in doppi esemplari in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

E. Moser

Per il Governo  
della Repubblica del Mali:

Lamine Keita